

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea in sede straordinaria degli azionisti convocata per i giorni 27 aprile 2007 in prima convocazione e, occorrendo, 30 aprile 2007, in seconda convocazione, in merito alle modifiche dello Statuto agli articoli 13 (Intervento in Assemblea), 18 (Nomina degli Amministratori), 20 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Compensi degli Amministratori), 26 (Nomina del Collegio Sindacale), 29 (Rappresentanza legale e firma sociale), all'inserimento del nuovo art. 31 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), alla variazione della numerazione dell'attuale art. 31 (Ripartizione degli utili) e dei seguenti artt. 32 (Dividendi), 33 (Liquidazione), 34 (Azioni di risparmio), 35 (Assemblea speciale), 36 (Rappresentante comune), 37 (Disposizioni finali), redatta ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Signori Azionisti,

come Vi è noto la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) ed il Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia "T.U.B." e del testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria "T.U.F.") hanno introdotto nel nostro ordinamento disposizioni normative cui la CARIGE S.p.A., al pari delle altre società quotate, deve adeguarsi entro il 30/6/2007.

In particolare, la L. 262/2005 (modificata, come detto, dal Decreto n. 303/2006) ha inciso sulla disciplina degli emittenti contenuta nel T.U.F e, principalmente, nelle materie inerenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo.

La suddetta Legge, infatti, ha dettagliatamente disciplinato – demandando alla CONSOB l'emanazione di alcune disposizioni attuative – l'elezione e la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, prevedendo – tra l'altro – la nomina, a mezzo del voto di lista, di Consiglieri di minoranza e indipendenti, nonché la necessità della nomina – parimenti attraverso il voto di lista – di un Sindaco di minoranza, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.

Allo stesso tempo, Borsa Italiana S.p.A. ha proceduto ad una integrale revisione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, promosso dal Comitato per la Corporate Governance istituito presso la medesima Borsa Italiana, la cui versione originaria risale al 1999.

Trattandosi di un Codice di autoregolamentazione che raccoglie in sé le c.d. *best practices* di comportamento che caratterizzano le Società Quotate, e non trattandosi quindi di una norma di legge, l'adesione al suddetto Codice era – ed è – esclusivamente volontaria; le Istruzioni al Regolamento di Borsa, infatti, prevedono – in applicazione del principio *comply or explain* – che i Consigli di Amministrazione delle Società che non abbiano applicato le raccomandazioni del Codice, o le abbiano applicate solo in parte, debbano motivare le ragioni che le hanno indotte a tale decisione.

A sua volta, il nuovo art. 124 bis del T.U.F (introdotto dalla L. n. 262/2005) prevede che le Società diffondano annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati e da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

La CARIGE S.p.A. ha aderito integralmente al Codice di Autodisciplina suddetto, nella versione emanata dal 1999, per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta il 12/2/2001. Nel corso del tempo, Borsa Italiana S.p.A. ha costantemente monitorato lo stato di applicazione del Codice da parte degli Emittenti, proponendo un'edizione rivisitata nel corso del 2002, al quale la CARIGE S.p.A. aveva dato ulteriore attuazione, fino a giungere – nel marzo 2006 – ad una revisione integrale del Codice medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. ha deliberato l'adesione integrale alla nuova versione del Codice nella seduta dell'11/12/2006, riservandosi di fornire nella Relazione sul Governo Societario, come previsto dal comunicato congiunto di Borsa ed Assonime del 16/11/2006, informazioni sull'adeguamento graduale della *corporate governance* della Banca alle raccomandazioni del nuovo Codice, descrivendo le azioni attuate anche

successivamente, ma comunque in tempo per darne conto nella stessa Relazione. Nel corso della successiva seduta del 26/2/2007, il Consiglio di Amministrazione ha infatti provveduto a dar corso ad una serie di adeguamenti, procedendo altresì ad una prima disamina dello schema di modifica dello Statuto, poi approvato definitivamente nella seduta del 26/3/2007.

Alcune delle proposte di modifiche statutarie che si andranno ad illustrare discendono, pertanto, dall'adesione integrale della Banca al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; ciò garantisce agli investitori l'ottemperanza della Banca alle più evolute ed efficaci regole di *corporate governance* internazionalmente accettate e condivise.

Nel contesto sopra delineato, la relazione che segue dà quindi conto delle motivazioni che hanno indotto ad apportare ogni singola modifica, siano esse derivanti da norme di legge o regolamentari, oppure dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Non è stato, invece, purtroppo possibile tener conto della disciplina regolamentare della Consob, in attuazione della Legge sulla tutela del risparmio, in quanto non disponibile - se non in forma di documento di consultazione - al momento della convocazione della presente Assemblea. Pertanto, alle modifiche proposte potranno essere apportate, ove necessario e/o opportuno, ulteriori variazioni od implementazioni prima dell'Assemblea, alla luce delle emanande nuove disposizioni regolamentari della CONSOB.

Le modifiche statutarie

Per quanto riguarda l'art. 13 in tema di intervento in Assemblea, è stato proposto che al posto dell'esibizione della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata sia necessario che l'intermediario autorizzato abbia proceduto ad effettuare la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento all'Assemblea del singolo azionista: la modifica è dettata dall'evoluzione della normativa di riferimento e, in particolare, dalla modifica dell'art. 33 del Regolamento Mercati Consob (Regolamento n. 11768/1998) e dall'inserimento dell'art. 34 bis nel medesimo Regolamento, che ora prevede per l'intervento in Assemblea che gli intermediari autorizzati effettuino la "comunicazione per l'intervento in assemblea" in conformità alle

proprie scritture contabili, risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi del citato Regolamento, ovvero dalle registrazioni di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.

Con riferimento all'art. 18, in tema di nomina del Consiglio di Amministrazione, viene in primo luogo proposto di variare il terzo comma, eliminando le *parole* "Salvo una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea", in base a cui sarebbe stato possibile procedere alla nomina dei Consiglieri senza l'utilizzo del voto di lista, il che risulterebbe in contrasto con l'art. 147 ter T.U.F (che prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione debbano essere eletti sulla base di liste di candidati).

La modifica del termine di deposito delle liste (da dieci a quindici giorni) risponde, invece, a quanto previsto al Codice di Autodisciplina più volte menzionato; analoga modifica è stata proposta all'art. 26 per la nomina dei Sindaci.

Per quanto riguarda la percentuale di possesso di capitale ordinario necessaria per la presentazione delle liste, si prevede di inserire la possibilità di determinare nell'avviso di convocazione della singola Assemblea una misura inferiore all'1% del capitale ordinario: ciò sulla base delle indicazioni già contenute nello schema di regolamentazione della CONSOB secondo cui – in ottemperanza a quanto disposto dal medesimo art. 147 ter – potrebbe essere definita dalla stessa CONSOB una diversa misura a seconda della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario dell'emittente.

Si è poi proceduto, al medesimo articolo, a proporre un affinamento procedurale al fine di conferire maggiore certezza alla regolarità della presentazione delle liste (e così anche al successivo art. 26 per la nomina dei Sindaci), prevedendo che - al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista - i soci devono contestualmente presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario od altra soglia di possesso, come sopra evidenziato. In precedenza, infatti, la certificazione andava depositata almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le altre modifiche proposte all'art. 18 discendono dalle ulteriori previsioni contenute nell'art. 147 ter del T.U.F, che prevede che qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri debbano essere nominati

almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 del T.U.F., nonché degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dallo statuto.

A tale ultimo riguardo, a seguito dell'adesione della Banca al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nell'art. 18 è stata quindi inserita la necessità, per i candidati Consiglieri, di possedere altresì gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina menzionato. Il rinvio a tali caratteristiche è formulato *per relationem*, in modo da evitare un eccessivo dettaglio nello Statuto; nella norma statutaria, inoltre, viene chiarito che deve trattarsi di una versione del Codice cui la Banca abbia aderito.

L'articolo in argomento verrebbe inoltre modificato in modo tale da consentire la nomina di un componente tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, nonché la nomina degli amministratori indipendenti.

A tal fine, è stato inoltre previsto un meccanismo suppletivo (la nomina seduta stante da parte dell'Assemblea a maggioranza semplice, con esclusione dal voto degli azionisti che abbiano presentato la lista unica, su proposta degli stessi soci aventi diritto al voto), volto a consentire – in ogni caso – la nomina del Consigliere di minoranza; altri meccanismi suppletivi sono stati inseriti al fine di consentire la nomina dei due Consiglieri indipendenti, qualora il voto di lista non abbia consentito, in prima battuta, tale nomina.

Per quanto riguarda l'art. 20 in tema di competenze del Consiglio di Amministrazione, al comma 2 è stato inserito un inciso secondo cui al Consiglio competono sia le attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, sia le competenze riservate al Consiglio da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate: il Codice, infatti, ha esteso l'attività dell'Organo amministrativo, ad esempio attribuendo a quest'ultimo la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse.

E' stata inoltre introdotta una nuova lettera i), ai sensi della quale viene attribuita al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo, nuovo, articolo 31.

La modifica statutaria sopra descritta risponde all'obbligo di legge introdotto all'art. 154 bis del T.U.F, introdotto dalla L. 262/2005: lo statuto delle società quotate deve oggi prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo (e, a tal fine, viene pertanto proposta l'introduzione del nuovo art. 31); si fa presente che detto Dirigente dovrà sottoscrivere, in primo luogo, una dichiarazione scritta che attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà predisporre, inoltre, adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ed attestare, con relazione allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale ed al consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure stabilite, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e delle imprese incluse nel consolidamento.

Con riferimento all'art. 23, la modifica proposta consiste nella nuova modalità di attribuzione da parte del Consiglio dei compensi attribuiti al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato – ove nominato – nonché ai componenti del Comitato Esecutivo. E' stato inoltre previsto che il Consiglio stabilisca – in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – i criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici.

L'adesione integrale al Codice di Autodisciplina richiede, infatti, la conformità dei criteri per la remunerazione dei Consiglieri a quanto previsto dal Principio 7 del Codice di Autodisciplina, la cui finalità è quella di correlare, anche da un punto di vista economico, i compensi attribuiti ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione all'impegno effettivamente richiesto ed alle conseguenti responsabilità.

La remunerazione degli amministratori esecutivi (e dei dirigenti con responsabilità strategiche) potrà essere anche legata – in una parte significativa, ai sensi del Codice di Autodisciplina – ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche proposte all'art. 26 in tema di nomina del Collegio Sindacale sono già state parzialmente descritte sopra (in particolare, per quanto riguarda il termine e le modalità di deposito delle liste dei candidati); analogamente a quanto disposto per i Consiglieri, è stato stabilito che anche i Sindaci debbano rispondere alle caratteristiche di indipendenza stabilite dal Codice di Autodisciplina per i Consiglieri medesimi.

Per quanto riguarda i limiti al cumulo degli incarichi, è stato previsto che si applichino le norme di legge e regolamentari: ciò in quanto l'art. 148 bis del T.U.F ha demandato alla CONSOB di stabilire, appunto, con regolamentazione in corso di emanazione, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti gli organi di controllo delle quotate possono rivestire in altre Società.

In tal modo, pertanto, lo Statuto risulterà essere pienamente conforme, tempo per tempo, alle disposizioni normative e regolamentari.

Le rimanenti modifiche proposte alla norma statutaria in argomento rispondono alla necessità, prevista dall'art. 148 T.U.F, di consentire la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente traendo i nominativi dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In ottemperanza al secondo comma dell'art. 148 T.U.F, è stato inoltre previsto che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco di minoranza.

Per completezza, e stante la complessità e la variabilità della materia, oggetto di diverse modifiche normative, è stata inserito al medesimo art. 26 un comma di chiusura, secondo cui si applica, in ogni caso, la normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

Con riferimento alla modifica dell'art. 29 in tema di rappresentanza e di firma sociale, viene proposta l'eliminazione della previsione di conferire la rappresentanza legale della Banca e la firma sociale, in caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, al Consigliere c.d. "anziano": ciò in quanto il comma 3 della medesima norma statutaria – che prevede la possibilità di delega, da parte del Consiglio, di volta in volta di singoli atti od in via continuativa di una categoria di atti ad altri membri del Consiglio, del Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e altri dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo o controllate – già sopperisce alle esigenze previste dal periodo eliminato.

E' stato poi inserito, come sopra anticipato, un nuovo articolo 31, riguardante il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari: è stato previsto che quest'ultimo debba essere scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri, nonché di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza; tale esperienza dev'essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo in società del settore bancario.

La norma prevede, al fine di consentire un adeguato svolgimento dell'attività di tale soggetto, che a quest'ultimo il Consiglio debba conferire adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti.

Per quanto riguarda, infine, gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, si segnala che è variata unicamente la numerazione, conseguentemente all'inserimento nello Statuto del nuovo art. 31 di cui sopra.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p>1. Potranno intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto al voto, sempre che per le azioni possedute:</p> <p>a) <u>gli stessi esibiscano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciata dall'intermediario autorizzato e da questi comunicata alla Società presso la sua Sede legale;</u></p> <p>b) la comunicazione per quanto alla lettera a) sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il minore termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Le relative azioni non possono essere oggetto di atti che comportino il trasferimento del diritto di voto con effetto precedente a quando l'Assemblea abbia avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'Assemblea stessa, che andrà comunicata alla Società.</p> <p>2. Fermo quanto previsto al comma precedente, per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.</p> <p>3. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea Ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p>1. Potranno intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto al voto, sempre che per le azioni possedute:</p> <p>a) un intermediario autorizzato abbia proceduto ad effettuare la comunicazione attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea;</p> <p>b) la comunicazione per quanto alla lettera a) sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il minore termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Le relative azioni non possono essere oggetto di atti che comportino il trasferimento del diritto di voto con effetto precedente a quando l'Assemblea abbia avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'Assemblea stessa, che andrà comunicata alla Società.</p> <p>2. Fermo quanto previsto al comma precedente, per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.</p> <p>3. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea Ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei</p>

voto al momento della votazione.	rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
<p style="text-align: center;">TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.</p> <p>2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>3. <u>Salvo una diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza. Tale presentazione ha validità solamente se almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea i soci presentatori delle liste depositano le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni per l'intervento all'Assemblea, a comprova del possesso di almeno l'1% del capitale ordinario. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.</p> <p>2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>3. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono contestualmente presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare</p>

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica di Consigliere.

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;

sulla nomina degli Amministratori. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti **dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente sia ai sensi della normativa vigente sia ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. cui la Banca abbia aderito.**

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, **fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.**
- d) In caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a

<p>d) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere.</p> <p>Valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.</p> <p>Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori</p>	<p>parità di voti, quello più anziano di età.</p> <p>e) Se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al presente comma 3, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri indipendenti da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.</p> <p>f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>4. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.</p> <p>Valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.</p> <p>Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista quale previsto dal presente articolo 18. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista quale previsto dal presente articolo 18. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile; b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile; b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di</p>

<p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;</p> <p>b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Vice Direttori Generali;</p> <p>c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;</p> <p>d) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;</p> <p>e) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>f) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>g) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>h) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con scadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.</p> <p>La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.</p>	<p>Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;</p> <p>b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Vice Direttori Generali;</p> <p>c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile, nonché la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;</p> <p>d) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;</p> <p>e) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>f) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>g) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>h) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>i) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 31.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con scadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.</p> <p>La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">ART. 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, <u>fermo restando – per quanto riguarda il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27 - il disposto dell'art. 2389, comma 3°, del codice civile,</u> spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico. 2. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno. 3. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea. 	<p style="text-align: center;">ART. 23</p> <p>scadenza di ogni trimestre solare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico. 2. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno. 3. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea. 4. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2389, comma 3°, del codice civile e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, stabilisce – anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici – gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo. Il Consiglio stabilisce altresì – in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate - i criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici.
<p style="text-align: center;">TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">ART. 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi; nomina altresì due Sindaci supplenti. 2. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. 3. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e, in 	<p style="text-align: center;">TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">ART. 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi; nomina altresì due Sindaci supplenti. 2. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. 3. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e, in

<p>genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge.</p> <p>4. In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero</p> <p>b) attività professionale di avvocato o commercialista o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca.</p> <p>5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie. <u>Tale presentazione ha validità solamente se almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea i soci presentatori delle liste depositano le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni, a comprova del possesso di almeno l'1% del capitale ordinario.</u> Ogni socio può presentare o concorrere alla</p>	<p>genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge. Con particolare riferimento al requisito dell'indipendenza, i Sindaci devono possedere, oltre i requisiti di cui alle disposizioni di legge, quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito.</p> <p>4. In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero</p> <p>b) attività professionale di avvocato o commercialista o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca.</p> <p>5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Al fine di comprovare la titolarità del numero</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Non possono essere nominati sindaci coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo in oltre cinque società quotate, non computando in detto numero le società controllate o partecipate dalla Banca. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni azionista può votare una sola lista.

6. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente: il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco

delle azioni necessarie alla **presentazione della lista, i soci devono contestualmente presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.** Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. **Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari.** Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica **dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito.** Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno **quindici** giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. **Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti.** La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni azionista può votare una sola lista, **ai sensi di legge.**

6. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente: il terzo sindaco effettivo e il secondo

supplente saranno rispettivamente il primo ed il secondo candidato nell'ordine progressivo della lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.

Qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo. Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa tra i Sindaci effettivi eletti come sopra.

7. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo

sindaco supplente saranno rispettivamente il primo ed il secondo candidato nell'ordine progressivo della **lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato elencato al primo posto della suddetta lista di minoranza.** In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

7. Qualora, **nonostante quanto previsto al precedente comma 5,** venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato in ordine progressivo **indicato in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato indicato al primo posto della lista stessa.**

8. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

9. Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui

<p>tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p> <p>8. L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle eventuali medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese connesse al loro incarico.</p> <p>9. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.</p> <p>10. Il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e nell'albo speciale delle società di revisione.</p>	<p>faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.</p> <p>10. L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle eventuali medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese connesse al loro incarico.</p> <p>11. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.</p> <p>12. Il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e nell'albo speciale delle società di revisione.</p> <p>13. In ogni caso, con riferimento al presente articolo, si applica, per quanto non previsto, la normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.</p>
<p>TITOLO XI – RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE</p> <p>ART. 29</p> <p>1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma sociale spettano al Presi-</p>	<p>TITOLO XI – RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE</p> <p>ART. 29</p> <p>1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma</p>

<p>dente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; <u>in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 14.</u></p> <p>2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.</p> <p>3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a suoi membri od a membri del Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, nonché, sentito l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo o controllate.</p> <p>4. Il Consiglio può, per determinati atti ed affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.</p>	<p>sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.</p> <p>2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.</p> <p>3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a suoi membri od a membri del Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, nonché, sentito l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo o controllate.</p> <p>4. Il Consiglio può, per determinati atti ed affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 31</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri e in possesso di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza; tale esperienza dev'essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo in società del settore bancario. A tale soggetto il Consiglio conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti in conformità alla normativa vigente.</p>

<p style="text-align: center;">ART. 31</p> <p>1. L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una quota non inferiore al 10% viene assegnata al fondo di riserva legale; b) una quota può essere assegnata ai soci a titolo di dividendo, ove l'Assemblea lo deliberi, determinandone l'entità; c) sulla destinazione della quota restante delibera l'Assemblea. <p>2. Il Consiglio può proporre all'Assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevare dagli utili netti anche in precedenza ai riparti di cui alle lettere b) e c).</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (32)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 32</p> <p>I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono devoluti alla Società.</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (33)</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO XIII – LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 33</p> <p>Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (34)</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO XIV – AZIONI DI RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">ART. 34</p> <p style="text-align: center;">AZIONI DI RISPARMIO</p> <p>Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio.</p> <p>Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime.</p> <p>In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p> <p>I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale a decorrere dall'1/7/2012; ciò previa richiesta alla Società, da formularsi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2012 ed il 15</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (35)</p>

giugno 2012.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio, i titolari di azioni di risparmio, con delibera dell'Assemblea speciale, potranno chiedere alla Società la convocazione dell'Assemblea straordinaria cui sottoporre la richiesta di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate.


Detta Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro tre mesi dal pervenimento della richiesta e, qualora deliberi favorevolmente in ordine alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie o privilegiate, stabilirà altresì le modalità di detta conversione.

<p style="text-align: center;">ART. 35</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA SPECIALE</p> <p>L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Per la convocazione dell'Assemblea e l'intervento alla stessa si applica quanto previsto dagli articoli 10 e 13; per la costituzione e la deliberazione dell'Assemblea si osservano le disposizioni previste dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (36)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 36</p> <p style="text-align: center;">RAPPRESENTANTE COMUNE</p> <p>Per la nomina del rappresentante comune si osservano le norme di legge. Il rappresentante dura in carica tre esercizi. Il compenso è determinato nella misura del 5% del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni. Il rappresentante comune ha gli obblighi e poteri previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (37)</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">ART. 37</p> <p>Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">VARIATA NUMERAZIONE (38)</p>

Si precisa che in virtù delle prospettate modifiche non è possibile esercitare, da parte dei soci, il diritto di recesso, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto.

Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra Vi invitiamo pertanto a deliberare in sede di Assemblea straordinaria sulle proposte appena illustrate.

Genova, 26 marzo 2007



p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Berneschi)

